

36

VINCOLI ASSOCIATIVI

CRITERI.....	3
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 gennaio 1996</i>	4
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 13 gennaio 1994</i>	4
Codice etico dei Magistrati del Consiglio di Stato.....	5
Regola 2	5
Criteri di comportamento come magistrati.....	5
Codice etico dei magistrati amministrativi dei tribunali amministrativi regionali.....	6
Regola 2	6
Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A.	7
Regola 3	7

CRITERI

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 gennaio 1996

Il Consiglio di presidenza ha adottato la seguente delibera:

- a) l'illecito disciplinare è astrattamente configurabile anche nel caso di appartenenza a logge massoniche non segrete;
- b) la cessazione dell'attività derivante dal vincolo di appartenenza alla massoneria prima dell'adozione, da parte dell'organo di autogoverno, di deliberazioni di carattere generale in ordine alla rilevanza disciplinare dei vincoli associativi, comporta la non punibilità sul piano disciplinare.

Il Consiglio di presidenza osserva che, nel caso di magistrati amministrativi, la delibera cui occorre far riferimento è quella adottata nella seduta del 13 gennaio 1994.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 13 gennaio 1994

E' vietato ai magistrati amministrativi far parte di associazioni, di qualsiasi natura, che:

- 1) abbiano interessi o obiettivi in contrasto, anche di fatto, con l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura;
- 2) si propongano comunque di esercitare indebite pressioni sui pubblici poteri, anche al fine del conseguimento per i propri aderenti di vantaggi, utilità o privilegi, ovvero pressioni in contrasto con dovere di imparzialità del giudice;
- 3) richiedano per l'adesione la prestazione di un giuramento o di una promessa di contenuto contrastante con i doveri di Ufficio ovvero impongano vincoli di subordinazione gerarchica che possano, anche di fatto, contrastare con la soggezione del magistrato esclusivamente alla legge;
- 4) si riuniscano o operino in modo occulto ovvero abbiano sedi non pubblicamente note o luoghi abituali di riunione non noti come sedi di esse;
- 5) non rendano possibile per ciascun socio conoscere l'identità e l'attività lavorativa di ciascun altro socio, o consentano che alcuni soci siano abitualmente indicati con pseudonimi.

Codice etico dei Magistrati del Consiglio di Stato

(adottato il 28 aprile 1994 e modificato il 6 giugno 2007 dall'Assemblea generale dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato)

Regola 2

Criteri di comportamento come magistrati

Il magistrato non partecipa ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, se, ai fini della adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di principi, ideologie, doveri o obblighi in contrasto con quelli oggetto del giuramento prestato al momento dell'assunzione delle proprie funzioni istituzionali.

Il magistrato evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o, comunque, appannarne l'immagine.

Il magistrato cura che le persone frequentate nella vita di relazione non interferiscano con l'esercizio delle proprie funzioni.

Rapporti di amicizia con gli avvocati sono espressioni di esercizio delle libertà della vita di relazione, nella certezza che mai l'avvocato li dichiarerà con clienti o possibili clienti; ove questo dovesse accadere il magistrato è tenuto ad interrompere tali rapporti.¹

¹ Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

Codice etico dei magistrati amministrativi dei tribunali amministrativi regionali

(adottato il 13 maggio 1994)

Regola 2

Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono agli aderenti la prestazione di promesse di fedeltà o di un giuramento o di una promessa di osservanza di principi, ideologie o doveri o che possano comunque comportare la compromissione della propria imparzialità e che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati e sugli scopi perseguiti.

Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A.

(adottato il 16 aprile 2010)

Regola 3

3. Il componente non partecipa:

- a) ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura se, ai fini dell'adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di doveri o obblighi di obbedienza;
- b) ad associazioni, circoli o altri organismi, ovvero a gruppi di potere ove possa subire condizionamenti per la sua attività quale componente del Consiglio di Presidenza;
- c) alle delibere degli organi direttivi di associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi riguardanti questioni di competenza del C.P.G.A.